

A portrait of a man with a grey beard and mustache, wearing a black cap and a dark, high-collared garment with white ruffled cuffs and a white ruffled neckpiece. He is holding a small white card or document in his right hand. The background is a plain, light-colored wall.

Codice civile

Per la didattica e lo studio

a cura di Roberto Pucella

con il coordinamento di Massimo Foglia

SECONDA EDIZIONE



Giappichelli

Codice Civile

R.d. 16 marzo 1942, n. 262
(G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79 *bis*, ed. straord.)
Approvazione del testo del Codice civile

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

Titolo I
DELLE PERSONE FISICHE

1. Capacità giuridica.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

• L'individuo **acquista la capacità giuridica** (o capacità di diritto) per il solo fatto della nascita; conseguentemente, diventa **soggetto di diritto**. La nascita e la morte rappresentano il momento iniziale e finale (costitutivo ed estintivo) della capacità giuridica. Quest'ultima consiste nell'attitudine (o idoneità) di un soggetto ad essere **titolare di situazioni giuridiche soggettive** (ad es., i diritti, gli obblighi, i doveri, gli oneri, ecc.). Con la nascita, ad es., la persona fisica acquista automaticamente i c.d. **diritti della personalità** (il diritto alla vita, all'integrità fisica, all'integrità morale, ecc.). • La capacità giuridica compete indifferentemente a tutti gli individui, in ragione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); essa spetta, pertanto, non solo al cittadino, ma anche allo **straniero** (salvi i limiti del c.d. principio di reciprocità). • Forme di **capacità giuridica speciale** si rinvencono nei casi in cui la titolarità di certi diritti od obblighi non viene acquistata con la

nascita, ma in un momento diverso (ad es., a 16 anni per il minore autorizzato a contrarre matrimonio o che riconosce il figlio naturale). • Entro certi limiti l'ordinamento riconosce protezione anche al nascituro: egli ha **capacità di succedere per causa di morte** (art. 462, co. 1) e la **capacità di ricevere per donazione** (art. 784, co. 1); per testamento può ricevere anche il **non-concepito**, purché figlio di una persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462, co. 3). Queste attribuzioni, però, sono **subordinate** alla nascita. • In **ambito non patrimoniale** la giurisprudenza ammette il risarcimento del danno cagionato al nascituro a causa di **eventi verificatisi prima della nascita** (*Esempio*: il danno al feto cagionato dai sanitari che hanno in cura la gestante e lesivo del diritto alla salute del futuro nato) o per fatto di terzi che abbia causato la morte del genitore (*Esempio*: l'uccisione del padre in un incidente stradale causato dall'imprudenza di un terzo).

2. Maggiore età. Capacità di agire.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

• La capacità d'agire presuppone la capacità giuridica ma non si confonde con essa; si acquista in virtù del raggiungimento della **maggiore età**, fissata al compimento del diciottesimo anno, momento dal quale si presume che la persona abbia raggiunto la necessaria maturità. • Il possesso della capacità d'agire costituisce il requisito di validità degli **atti negoziali** (c.d. capacità negoziale). Ad es., gli atti eventualmente posti in essere dal minore devono ritenersi **annullabili** (art. 1425, co. 1). A questa regola vi sono però alcune importanti **eccezioni** (si parla, in questi casi, di **capacità speciale**): a titolo esemplificativo, il minore ultrasedicenne è ammesso a stipulare in proprio il contratto di lavoro; se autorizzato dal giudice, egli può prestare il consenso alle nozze (art. 84, co. 2) ed acquistare così lo status di **minore emancipato** (v. **sub artt. 390 ss.**); può, anche prima del compimento dei sedici anni, effettuare direttamente il riconoscimento del figlio naturale (art. 250, co. 5). • Sempre più forte è la tendenza a riconoscere anche alle persone in tutto o in parte prive della capacità d'agire una parziale autonomia nell'ambito degli **atti non patrimoniali**. Si pensi, con riferimento agli atti personali a carattere familiare o agli

atti di governo del proprio corpo (ad es. le decisioni per la propria salute), alla crescente valorizzazione della **capacità di discernimento** concretamente raggiunta dal minore: paradigmatico è il caso della donna minore nella disciplina sull'aborto (l. 25/5/1978, n. 194), ove la richiesta di interruzione della gravidanza deve provenire dalla stessa minore ed occorre soltanto l'assenso dei genitori responsabili o del tutore (che nei primi novanta giorni, per seri motivi, può essere superato con un provvedimento del giudice tutelare che autorizza l'interruzione della gravidanza). • La capacità d'agire, inoltre, non è necessaria per l'acquisto del possesso, per l'occupazione o per l'acquisto della proprietà tramite usucapione, oltre che per rispondere dei **fatti illeciti**, ove è invece richiesta la sola capacità di intendere e di volere (capacità naturale). • La capacità d'agire si perde totalmente con la **morte** o per **interdizione giudiziale** (artt. 414 ss.); può essere inoltre soggetta a significative **limitazioni**: ad es., essa si riduce in relazione a quegli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva **dell'amministratore di sostegno** (art. 409) o l'assistenza necessaria del curatore in caso di **inabilitazione** (artt. 415 ss.).

3. (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2 della l. 8/3/1975, n. 39.

4. Commorienza.

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

• La norma stabilisce una **presunzione di commorienza** nell'ipotesi in cui vi sia incertezza sulla sopravvivenza di una persona rispetto ad un'altra. *Esempio*: due persone sono perite contestualmente in occasione del

collo di un edificio. • La **prova della sopravvivenza** può essere data con tutti i mezzi consentiti, anche mediante le presunzioni legali degli artt. 58 e 61.

5. Atti di disposizione del proprio corpo.

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume.

• La norma pone un **limite alla libertà di disporre di sé** allo scopo di proteggere l'**integrità fisica della persona**. A tal fine stabilisce le **condizioni** che consentono **atti dispositivi del proprio corpo**, ammettendoli allorché non siano contrari alla **legge** (ad es., divieto di prelievo di sangue a titolo oneroso), all'**ordine pubblico** (si pensi, ad es., alla schiavitù) o al **buon costume** (come nel caso

di offese al pudore), e non cagionino una **diminuzione permanente** dell'integrità fisica del soggetto. *Esempio*: sono **legittimi**, previo consenso dell'avente diritto, il prelievo di sangue o lembi di pelle, midollo osseo o tessuti in genere; sono, di contro, **vietati**, quand'anche l'interessato abbia prestato il consenso, le mutilazioni genitali femminili o l'espianto di organi. • Le leggi che consento-

no i **trapianti di organi** tra i viventi deroga- no espressamente ai limiti dell'articolo in commento (ad es., l. 26/6/1967, n. 458 sul trapianto di rene; l. 16/12/1999, n. 483 sul trapianto parziale di fegato; l. 4/5/1990, n. 107 sui prelievi di cellule staminali e midol- lari; e via dicendo). • La *Carta dei diritti fon- damentali dell'UE*, all'art. 3, considera l'in- tegrità della persona (fisica e psichica) un diritto primario della persona (dopo la dignità e la vita, rispettivamente artt. 1 e 2). L'in- tegrità della persona è concepita anche nella sua **dimensione psichica e morale**; l'**inte- grità morale**, in particolare, è oggetto di tu- tela penale nei casi di ingiuria e diffamazio- ne, ma, fuori da queste ipotesi, dev'esse con- temperata con altri interessi protetti dalla Co- stituzione, come la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e il c.d. diritto di

cronaca. • Nella tutela dell'integrità va con- templatato il principio del **consenso libero e informato della persona** nell'ambito della medicina e della biologia. Con riferimento al **governo del proprio corpo**, la necessità del consenso al trattamento medico da parte del paziente e il diritto di rifiutare le cure si fon- dano, per giurisprudenza consolidata, sul principio di **autodeterminazione**. Le basi normative sono l'art. 2 e l'art. 3 Cost., che garantiscono l'inviolabilità della **libertà per- sonale**, nonché l'art. 32, co. 2, Cost., seco- ndo cui nessuno può essere obbligato a tratta- mento sanitario fuori dai casi previsti dalla legge. Le libertà fondamentali ed i principi fin qui richiamati sono ora contenuti anche nella l. 22/12/2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anti- cipate di trattamento*).

6. Diritto al nome.

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le forma- lità dalla legge indicati.

• Il diritto protegge il **nome** (che comprende **prenome e cognome**) contro l'uso che altri indebitamente ne faccia (cfr. *sub* art. 7). Il no- me svolge la funzione di **identificazione socia- le** della persona ed è comunemente inteso co- me valore fondamentale della persona, spe- cialmente nella prospettiva della protezione della sua **identità**, a cui da tempo è riconosciu- ta, anche in chiave risarcitoria, autonomia e tutela diretta. • I genitori di comune accordo provvedono all'attribuzione del prenome (sal- vo l'intervento del Tribunale in caso di loro

dissenso); il cognome, invece, è attribuito se- condo criteri legali. • Le **modifiche al nome** sono consentite nei casi e con le formalità indi- cate nelle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile, che prevedono un *iter* articolato e complesso, e più di recente dalla legge sui tran- sessuali, che prevede la possibilità di disporre con sentenza la rettificazione, nell'atto di na- scita, dell'indicazione di sesso, e quindi anche del nome (l. 14/4/1982, n. 164). • Lo **pseudo- nimo** è tutelato quando «abbia acquistato im- portanza del nome» (art. 9, a cui si rinvia).

7. Tutela del diritto al nome.

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pre- giudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

• Il diritto al nome comprende il potere di usarlo in via **esclusiva**. La vittima di conte- stazione, usurpazione od utilizzo abusivo del nome può chiedere la **cessazione** del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, oltre che la **pubblicazione** su uno o più giornali della **sentenza** che accerta l'illecito. • L'ipotesi più ricorrente riguarda lo **sfruttamento commer- ciale del nome altrui**, cioè la sua utilizzazio-

ne indebita al fine di trarre utilità economiche dallo sfruttamento. • Paradigmatico è il caso delle c.d. **persone note**, per le quali il nome rappresenta un bene immateriale oggetto di diritto esclusivo all'**utilizzazione economica**. L'interessato può concedere a terzi, anche a titolo oneroso, il diritto di utilizzare il proprio nome ai fini commerciali (ad es., per la cam- pagna pubblicitaria di un prodotto).

8. Tutela del nome per ragioni familiari.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

- La norma risponde ad esigenze di tutela del **gruppo familiare**, proteggendo l'interesse di chi sia partecipe di valori e tradizioni familiari pur non essendo il diretto titolare

dell'interesse protetto. *Esempio:* è illegittima l'intitolazione di una fondazione a nome di una persona defunta senza la preventiva autorizzazione da parte degli eredi di questa.

9. Tutela dello pseudonimo.

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.

- Lo pseudonimo è una qualsiasi espressione verbale utilizzata dal soggetto come mezzo di **identificazione personale** entro cerchie più o meno ampie di destinatari. • Il diritto

alla protezione dello pseudonimo si acquista quando l'espressione raggiunga l'**importanza** e la **notorietà** del nome (ad es., il nome d'arte).

10. Abuso dell'immagine altrui.

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

- La norma consente al titolare di impedire ai terzi l'utilizzo e la divulgazione del proprio **ritratto** senza il consenso, anche solo implicito, dell'interessato, salvo il **risarcimento dei danni**. • È consentita la diffusione dell'immagine altrui **senza il consenso** dell'interessato in caso di a) notorietà o copertura di un ufficio pubblico della persona ritratta; b) scopi scientifici, didattici o culturali; c) necessità di giustizia o di polizia; d) collegamento a fatti o avvenimenti di interesse pubblico e svoltisi in pubblico. In tutte le ipotesi elencate vi devono essere **esigenze di pubblica informazione** (*Esempio:* è vietata, senza il suo consenso, la pubblicazione di fotografie di un noto uomo politico ritratto nell'intimità familiare). • La pubblicazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è **in ogni caso** vietata ove rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

• È consentita la diffusione dell'immagine altrui **senza il consenso** dell'interessato è **in ogni caso** vietata ove rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

Titolo II DELLE PERSONE GIURIDICHE

Capo I Disposizioni generali

11. Persone giuridiche pubbliche.

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

- Le persone giuridiche pubbliche (ad es., lo Stato, gli enti territoriali, ecc.) sono di regola costituite dalla **legge** o da **atto dell'autorità amministrativa**. Esse perseguono uno scopo di **carattere pubblico**: debbono cioè operare per il soddisfacimento di interessi della collettività, e pertanto sono titolari di una **potestà di imperio**. • Ad esse

si applicano le disposizioni generali riguardanti la pubblica amministrazione ed i principi di diritto pubblico, nonché, in via residuale, le norme ed i principi valevoli per le persone giuridiche private in quanto compatibili con la loro natura ed il loro regime. • Più in generale, è persona giuridica un'**organizzazione collettiva di uomini** dotata di

una propria **capacità giuridica** (che le permette di essere titolare di propri diritti e di propri doveri, di avere la proprietà di propri beni, di essere responsabile di propri debiti e

così via) e di una propria **capacità di agire** (che si realizza mediante atti giuridici compiuti dalle persone fisiche che agiscono come suoi **organi**).

12. (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361.

13. Società.

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

Capo II

Delle associazioni e delle fondazioni

14. Atto costitutivo.

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

• L'associazione è un'organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di **finalità non economiche** (tipico ente c.d. non profit). Non è escluso, tuttavia, che gli associati possano trarre, seppur solo indirettamente, vantaggi economici dall'agire dell'associazione. • L'**associazione riconosciuta** si costituisce con un **contratto** tra i fondatori (**atto costitutivo**), che deve rivestire la forma dell'atto pubblico, di norma notarile, mentre l'**associazione non riconosciuta** (es., sindacati e partiti) non richiede particolari requisiti di forma (l'accordo associativo potrebbe essere stipulato addirittura oralmente) né di contenuto. • L'**iter formativo** dell'associazione non riconosciuta non richiede altro, esaurendosi con il perfezionarsi dell'accordo tra i fondatori; mentre l'atto costitutivo (e lo statuto) dell'associazione riconosciuta deve essere presentato alla **prefettura** nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente, unitamente alla richiesta di riconoscimento dell'associazione come persona giuridica. • L'associazione non riconosciuta non acquista

personalità giuridica, benché goda di una sua **soggettività**. • La **fondazione**, invece, è un complesso di beni destinati al perseguimento di uno scopo non economico; trae vita non da un contratto ma da un **negozio unilaterale non recettizio**; è costituita per **atto tra vivi** o per **testamento**. È essenziale che la fondazione sia dotata di un **patrimonio**, destinato a consentire la realizzazione delle proprie finalità. Secondo l'opinione tradizionale, le fondazioni non possono operare come fondazioni non riconosciute. • La disciplina dettata dal Codice civile si applica agli **enti del terzo settore** costituiti in forma di associazione o di fondazione solo ove non derogata dal d.lgs. n. 112/2017 (Codice del Terzo settore). Il c.t.s. ha previsto una serie di figure tipiche di enti, per ciascuna delle quali ha dettato una disciplina particolare: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le cooperative sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso.

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

• La norma è espressione del principio secondo cui l'atto giuridico unilaterale è **revocabile** fino a quando non abbia prodotto i suoi effetti. • Gli **eredi** possono impugnare il ne-

gozio di fondazione mediante l'azione di riduzione e i creditori con l'azione revocatoria o, nel caso di fondazione in forma testamentaria, esercitando l'azione di separazione.

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

• La norma elenca gli elementi che possono far parte tanto dell'atto costitutivo quanto dello statuto. Una **prassi diffusa** vuole che i due documenti siano redatti separatamente e in tempi

diversi, ma tale separazione non è necessaria.

• Gli artt. 21 ss. c.t.s. prevedono ulteriori disposizioni per il contenuto dell'atto costitutivo e l'ordinamento degli enti del **Terzo settore**.

17. (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13 della l. 15/5/1997, n. 127, come sostituito dall'art. 1 della l. 22/6/2000, n. 192.

18. Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

• Gli amministratori hanno competenza di gestire l'ente seguendo le direttive dell'assemblea, di rappresentarlo nei confronti dei terzi (è l'amministratore il soggetto deputato a sottoscrivere i contratti a nome dell'associazione) e di svolgere le altre attività previste dalla legge (artt. 20, 35). • Gli amministratori devono eseguire l'incarico ricevuto

con la diligenza appropriata al tipo di prestazione dovuta (art. 1170); sono responsabili dei **danni arrecati all'ente** solo se abbiano partecipato all'atto dannoso o abbiano avuto contezza del suo compimento senza tuttavia aver manifestato un dissenso. Sono altresì responsabili **verso i creditori** ai sensi dell'art. 2043.

19. Limitazioni del potere di rappresentanza.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

• L'atto costitutivo o lo statuto devono indicare chi, tra gli amministratori, ha la **rappresentanza esterna** dell'ente. I poteri dei rappresentanti si reputano generali se non ne

vengono indicati i limiti nel registro di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 361/2000 (che ha abrogato l'art. 33).

20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

• L'assemblea è l'**organo collegiale con funzione deliberante**; ha competenza per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 21, co. 2), per l'approvazione del bilancio (artt. 20, co. 1; 21, co. 1), per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti

degli amministratori (artt. 21, co. 1; 22), per l'esclusione dell'associato per gravi motivi (art. 24, co. 3), per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (art. 21, co. 3), nonché per tutte le materie che siano alla stessa demandate dallo statuto. • Di

regola, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21, co. 1). Mag-

gioranze qualificate sono richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché per lo scioglimento dell'associazione (art. 21, co. 2 e 3). • Per gli enti del **Terzo settore**, v. art. 24 e 25 c.t.s.

21. Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

• L'impugnativa è ammessa per motivi di legittimità e non di merito, poiché non spetta all'autorità giudiziaria valutare l'opportunità della delibera. La disciplina applicabile è quella dell'**annullabilità** del contratto (estesa ai negozi unilaterali dall'art. 1324). La nor-

ma non si applica nel caso di delibere **inesistenti**. • L'annullamento della delibera non comporta di per sé l'annullamento degli atti negoziali posti in essere dagli organi rappresentativi con i terzi, salvo che il terzo fosse in mala fede.

24. Recesso ed esclusione degli associati.

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

• La norma riconosce all'associato la facoltà di **recesso**, come aspetto fondamentale della **libertà di associazione**. È infatti nulla

la clausola statutaria che esclude la facoltà di recesso o la rende troppo difficoltosa. Il secondo comma, invece, ammette la possibilità

di rinunciare ma solo per un **tempo determinato**. • L'**esclusione** dell'associato è disciplinata al terzo comma, che condiziona la legittimità del provvedimento di esclusione all'esistenza di **gravi motivi** (ad es., la perdi-

ta dei requisiti richiesti per l'ammissione); quest'ultima locuzione esprime un concetto relativo ed elastico, in quanto postula una valutazione di proporzionalità tra l'entità della lesione e la radicalità della sanzione irrogata).

25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

• La norma assegna a **prefetture, regioni o province autonome competenti** (art. 5 del d.P.R. n. 361/2000) poteri di controllo, di vigilanza, di annullamento delle deliberazioni e di scioglimento dell'amministrazione dell'ente. Il **controllo pubblico** è funzionale alla protezione dell'interesse dell'ente e non può sindacare il merito dell'attività da esso

svolta. Si tratta perciò di un mero **controllo di legittimità** delle deliberazioni fondato su parametri indicati dalla stessa norma (contrarietà a norme imperative, ordine pubblico, buon costume, atto di fondazione). • Per le fondazioni del **Terzo settore** è previsto un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 c.t.s.

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

27. Estinzione della persona giuridica.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

• La norma enuncia alcune **cause estintive**, per lo più comuni ad associazioni e fondazioni. Altre cause di estinzione possono essere, ad esempio, una delibera assembleare di scioglimento (art. 21, co. 3) o l'insufficienza del patrimonio (art. 28, co. 1). • È competenza del **prefetto**, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, accertare la sussistenza delle cause di estinzione (art. 6, co. 1, d.P.R. n. 361/2000). In seguito alla dichiarazione di estinzione dell'ente, si

procede alla **liquidazione** del suo patrimonio e, infine, alla sua **cancellazione** dal registro delle persone giuridiche (art. 6, co. 2, d.P.R. n. 361/2000). • La disciplina inerente allo scioglimento degli enti del **Terzo settore** è quella del codice civile. L'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una causa di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli organi competenti.

28. Trasformazione delle fondazioni.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati

nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

- Al verificarsi di una causa di **scioglimento**, la fondazione non si estingue ma **modifica il suo scopo**, attraverso un provvedimento dell'autorità governativa, che individua le nuove finalità dell'ente, allontanandosi il meno possibile dalla **volontà del fondatore**.
- Il secondo comma dispone che il fondatore

possa invece prevederne l'estinzione con la conseguente **devoluzione dei beni** a terze persone (in mancanza di tale ultima previsione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti aventi fini analoghi – cfr. art. 31).

29. Divieto di nuove operazioni.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscono a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

- La **comunicazione** della dichiarazione di estinzione e la deliberazione di anticipato scioglimento danno l'avvio al procedimento estintivo (attraverso le fasi della liquidazione e della devoluzione dei beni). Da tale momento gli amministratori non possono porre

in essere **nuove operazioni**, vale a dire atti incompatibili con la finalità della liquidazione; possono compiere validamente solo gli atti di ordinaria amministrazione volti alla mera gestione e conservazione del patrimonio.

30. Liquidazione.

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

- Nella fase della liquidazione si dà luogo al **pagamento dei debiti** dell'ente (cfr. artt. 11 ss. disp. att.). Per tutta la durata della liquidazione, l'ente conserva personalità giuridica e autonomia patrimoniale.
- Una procedura di liquidazione ed estin-

zione è necessaria anche per le associazioni non riconosciute e i comitati (ma in forma semplificata, poiché per la giurisprudenza la procedura prevista negli artt. 30 e 11-21 disp. att. non è applicabile agli enti non riconosciuti).

31. Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

- La devoluzione ha la natura giuridica di un fenomeno successorio *mortis causa* (in dottrina è discusso se in chiave di successione a titolo particolare o universale).
- Nelle **associazioni non riconosciute** la devoluzio-

ne va effettuata in conformità dell'atto costitutivo e dello statuto e, in mancanza, secondo delibera degli associati superstiti. Per quanto concerne i **comitati**, v. *sub* art. 42.

32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati

beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

33-34. (1).

(1) Articoli abrogati dall'art. 11 del d.P.R. 10/2/2000, n. 361.

35. Disposizione penale.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, sono puniti con l'amenda da 10 euro a 516 euro.

Capo III

Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

• L'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione non riconosciuta, nonché la disciplina dei rapporti tra associati ed ente sono rimessi all'**autonomia degli associati**, espressa generalmente nello statuto che accompagna l'atto costitutivo e nelle successive deliberazioni del competente organo interno. • Il secondo comma dispone

che la **legittimazione processuale** spetta a chi riveste la carica di **presidente** o **direttore**. Quanto al rapporto processuale, si ritiene generalmente parte l'associazione non riconosciuta e terzi gli associati. • Anche l'**ente del Terzo settore** può assumere la forma dell'associazione non riconosciuta (v. art. 4, co. 1, c.t.s.).

37. Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

• Il **fondo comune** è costituito dai contributi degli associati, liberalità di terzi, incentivi o sovvenzioni pubbliche, frutti dell'attività economica svolta dall'associazione; può comprendere anche titoli azionari intestati all'ente. • La distin-

zione tra fondo comune dell'ente e patrimonio dei singoli associati comporta che sul fondo comune possono soddisfare le proprie ragioni solamente i **creditori dell'ente** (e non, ovviamente, i creditori personali degli associati).

38. Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

• La norma prevede una responsabilità personale e solidale delle persone che **hanno agito in nome e per conto dell'ente**, in aggiunta a quella del fondo comune. *Esempio*: a fronte di una fattura non pagata, colui che ha prestato il servizio a favore dell'ente potrà rivolgersi, alternativamente, o al fondo comune o al presidente dell'associazione che ha stipulato il contratto. Ciò esprime il concetto di **autonomia patrimoniale im-**

perfetta. • Il creditore può rivolgersi in via immediata a chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, senza dover escutere il fondo comune. • Per quanto attiene alle **obbligazioni a fonte non negoziale** (ad es., debiti tributari), si ritiene che ne rispondano il fondo comune e, solidalmente, i soggetti che, in forza del ruolo rivestito, abbiano diretto la gestione associativa nel periodo considerato.

39. Comitati.

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

• Il comitato è un'organizzazione volontaria di persone che intendono perseguire **finalità di natura altruistica** utilizzando mezzi finanziari raccolti mediante **oblazioni o pubbliche sottoscrizioni**. • Il comitato prende vita da un accordo associativo, in forza del quale i **promotori** si vincolano all'esercizio in comune di un'attività di raccolta, tra il

pubblico, dei mezzi con cui successivamente realizzare il **programma** enunciato ai fini della sollecitazione delle oblazioni. • Con il patrimonio del comitato è possibile acquistare beni, mobili ed anche immobili; ma su di esso grava un **vincolo di destinazione** allo scopo programmato, che dev'essere di pubblico interesse o, comunque, altruistico.

40. Responsabilità degli organizzatori.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

• La norma disciplina la responsabilità degli organizzatori per la **distrazione dei fondi raccolti** dalla destinazione programmata. • Gli **organizzatori** sono infatti coloro che assumono la responsabilità di gestire i fondi raccolti e di assicurarne la destinazione in conformità allo scopo annunziato. La figura degli orga-

nizzatori va distinta da quella dei **promotori** (coloro i quali, annunciato il programma, assumono l'iniziativa della raccolta fondi), anche se nella pratica spesso coincidono. • La responsabilità è configurabile nei confronti del comitato, degli oblatori e dei terzi designati come beneficiari delle erogazioni.

41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

• Il comitato può operare come **ente non riconosciuto** (dotato di semplice soggettività) oppure ottenere il **riconoscimento** e, con esso, la **personalità giuridica**. In questa seconda ipotesi, l'ente gode di **autonomia patrimoniale perfetta**, vale a dire che delle obbligazioni risponde solo il comitato con il suo patrimonio. Mentre per il comitato privo

di riconoscimento rispondono personalmente, in solido con il patrimonio dell'ente, anche tutti i componenti il comitato. • In base al secondo comma la **rappresentanza processuale** spetta al presidente; la **rappresentanza sostanziale** è invece affidata ai membri del comitato investiti del potere di governo (v. *sub art. 40*).

42. Diversa destinazione dei fondi.

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

• La norma menziona espressamente tre **cause di estinzione** del comitato che richiedono l'intervento dell'autorità governativa finalizzato alla **devoluzione dei beni**, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. Si

ritiene altresì che il comitato possa estinguersi per volontà dei suoi membri, purché vi sia il consenso di tutti i componenti; altre ragioni estintive, previste per gli enti associativi (v. *sub art. 27*), possono estendersi al comitato.

42 bis. Trasformazione, fusione e scissione.

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

• La norma è stata introdotta dal **Codice del Terzo settore** (d.lgs. n. 117/2017); prevede espressamente – al pari di quanto consentito alle società – che anche le associazioni (riconosciute

e non) e le fondazioni possano operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. Tale possibilità consente la prosecuzione dell'attività per mezzo di una forma giuridica diversa.

Titolo III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

43. Domicilio e residenza.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

• Domicilio, residenza e dimora sono **sedi della persona fisica**, cioè luoghi ai quali essa è collegata con un minimo di continuità. **Domicilio** è il luogo ove si concentrano gli affari e gli interessi della persona (non solo patrimoniali, ma anche morali, sociali e familiari); **residenza** è la dimora abituale, ossia il luogo di normale abitazione in cui la persona vive normalmente l'intimità sua e della sua famiglia; la definizione di **dimora** può ricavarsi da quella di residenza, ed è il luogo in cui la persona permane in modo non abi-

tuale. • Il domicilio si distingue in **legale**, se fissato dalla legge (ad es. l'art. 45, co. 2, stabilisce che il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore) o **volontario**, se eletto dall'interessato a centro della propria vita di relazione. Non è configurabile l'ipotesi di **pluralità di domicili**: se il soggetto ha una pluralità di luoghi in cui svolge la propria vita personale o professionale, il domicilio coincide con il luogo in cui si intrattiene l'attività principale.

44. Trasferimento della residenza e del domicilio.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

• La norma regola il trasferimento della residenza e del domicilio più dal **punto di vista probatorio** che sostanziale, disponendo un **onere di denuncia** del trasferimento a tutela della **buona fede** dei terzi. La denuncia di trasferimento della residenza avviene

con una dichiarazione fatta all'ufficiale di anagrafe del comune che si abbandona, in cui deve risultare il luogo della nuova residenza, e con altra dichiarazione rivolta al comune dove s'intende fissare la dimora abituale (cfr. art. 31 disp. att.).

45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

- V. *sub* art. 43.

46. Sede delle persone giuridiche.

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.

- La sede della persona giuridica si trova dove ha luogo la sua attività direzionale; è indicata nell'atto costitutivo e nello statuto (cfr. art. 16). La persona giuridica può avere anche **sedes secondarie**, le quali devono sottostare alle direttive impartite dalla sede principale. Per **sede effettiva**, la norma intende il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente.

47. Elezione di domicilio.

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

- La norma consente al soggetto di eleggere un **domicilio speciale** per determinati atti o affari (ad es., ai fini di un determinato procedimento giudiziale è possibile eleggere domicilio presso lo studio dell'avvocato patrocinante); l'elezione deve farsi per iscritto e con **dichiarazione espressa**.

Titolo IV

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Capo I

Dell'assenza

48. Curatore dello scomparso.

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Se vi è un legale rappresentante non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

- La disciplina ha come obiettivo la **conservazione del patrimonio** dello scomparso e la tutela dei diritti dello stesso e dei terzi, che dalla scomparsa potrebbero essere danneggiati. A tale scopo il tribunale può, ad es., nominare un curatore che rappresenti lo scomparso e ne tuteli gli interessi. • La scomparsa è un **fatto giuridico** che si identifica nella **irreperibilità** della persona, allorché questa risulti mancante dal domicilio o dall'ultima residenza oltre il lasso di tempo che può essere giustificato dagli ordinari allontanamenti della persona per ragioni di lavoro, di salute o di svago. La scomparsa è dichiarata con decreto del tribunale (art. 721 c.p.c.).

49. Dichiarazione di assenza.

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

• Se la persona è scomparsa da **oltre due anni** può esserne dichiarata l'**assenza** (situazione di diritto – cfr. *sub* art. 48) con sentenza dal tribunale (art. 724 c.p.c.). **Legittimati** a chiedere la dichiarazione di assenza sono, ad es., coloro che abbiano motivo di ritenersi eredi testamentari o legatari. • La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio, né l'unione civile (art. 1, co. 6, l. n. 76/2016) dell'interessato, ma determina lo scioglimento della comunione legale (v. *sub* art. 191, co. 1).

50. Immissione nel possesso temporaneo dei beni.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

• La dichiarazione di assenza produce l'**effetto** di consentire l'immissione di coloro che sarebbero eredi legittimi o testamentari (se l'assente fosse morto nel giorno in cui risale l'ultima sua notizia) nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. • Chi è immesso nel possesso temporaneo di detti beni non può disporne (ad es., alienarli, sottoporli a pegno o ipoteca, ecc.), se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale (v. *sub* art. 54, co. 1); egli ne ha però l'amministrazione (art. 52, co. 2) ed il godimento, con diritto di far propri frutti e rendite (art. 52, co. 2 e 53).

51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

• Il coniuge dell'assente, se non dispone di mezzi sufficienti a garantire il proprio sostentamento, può ottenere un assegno alimentare.

52. Effetti della immissione nel possesso temporaneo.

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

• La norma impone la formazione dell'**inventario** quale condizione necessaria per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. L'inventario ha lo scopo di accertare l'effettiva composizione e la precisa consistenza del patrimonio dell'assente; ciò, oltre ad assicurare la conservazione dei beni che ne fanno parte, rende possibile, qualora fosse richiesta,

la restituzione o la consegna dei beni agli aventi diritto. • I **creditori dell'assente** possono soddisfarsi sui beni dell'assente, mentre sugli stessi beni non possono soddisfarsi i creditori dell'impresso, mancando la confusione fra i patrimoni dell'assente e dell'impresso.

53. Godimento dei beni.

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

- V. *sub* art. 50.

54. Limiti alla disponibilità dei beni.

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti, dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

- V. *sub* art. 50.

55. Immissione di altri nel possesso temporaneo.

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

• La norma trova applicazione per coloro che dimostrino di avere avuto diritto all'immissione (*ex* art. 50, co. 2 e 3) nella data presa a riferimento dalla dichiarazione di assenza e non siano vincolati dal giudicato. Si tratta di un **procedimento contenzioso**, dovendo risolvere il contrasto tra immessi nel possesso e quanti pretendano di sostituirsi o di associarsi.

56. Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili.

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.

• Gli effetti della dichiarazione di assenza cessano (senza necessità di una nuova pronuncia giudiziale) se l'assente ritorna o, comunque, ne è provata l'esistenza. L'assente ha diritto alla **restituzione dei suoi beni**, pur rimanendo fermi gli atti di gestione e quelli di disposizione compiuti dall'impresso con la prescritta autorizzazione *ex* art. 54.

57. Prova della morte dell'assente.

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

• La norma stabilisce gli effetti della prova della morte dell'assente. Quando risulta provata la morte dell'assente (ovvero ne sia dichiarata la morte presunta, v. *sub* art. 58), trovano applicazione le norme relative alla successione *mortis causa*. • Ai fini dell'apertura della successione, rileva il momento della morte accertata; mentre per altri effetti (ad es., il termine per l'accettazione dell'eredità) si fa riferimento al momento in cui si è avuta notizia della morte.

Capo II

Della dichiarazione di morte presunta

58. Dichiarazione di morte presunta dell'assente.

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

• Decorsi **dieci anni** dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale ne dichiara con sentenza la **morte presunta** (nei confronti di chi è scomparso per un infortunio, è sufficiente che non si abbiano più notizie da **due anni** – v. *sub art.* 60, co. 1, n. 3). Si noti che l'**allontanamento volontario** e la successiva mancanza di notizie non sono sufficienti per dichiarare la morte presunta. • La dichiarazione di morte presunta rappresenta, secondo l'opinione prevalente, un tipo particolare di accertamento della morte naturale, sicché essa determina una vera e pro-

pria **apertura della successione**. Altri effetti della pronuncia di morte presunta da segnalare possono essere: lo scioglimento della comunione legale (art. 191, co. 1); la possibilità per il coniuge di passare a nuove nozze (art. 65) o per l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di passare ad una nuova unione civile (art. 1, co. 22, l. n. 76/2016). • Gli **effetti** della dichiarazione (sentenza di mero accertamento) **operano retroattivamente** a decorrere dal momento al quale risale l'ultima notizia dello scomparso.

59. Termine per la rinnovazione dell'istanza.

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

• La norma dispone che il perdurare dell'assenza, per ulteriori due anni dal rigetto della prima istanza, possa giustificare la sua ripropo-

sizione sulla scorta di **nuovi elementi di fatto** capaci di far presumere la morte (sul presupposto, appunto, del perdurare della scomparsa).

60. Altri casi di dichiarazione di morte presunta.

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

- 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
- 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

• La norma prevede, accanto ad un'ipotesi generale (v. *sub art.* 58), **tre fattispecie particolari** di dichiarazione di morte presunta.

Tali ipotesi sono relative ad eventi straordinari e caratterizzate dall'abbreviazione dei termini.

61. Data della morte presunta.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

- Nelle ipotesi previste dall'art. 60 (dal n. 1 al n. 3), è necessario, ove possibile, determinare con maggiore precisione il momento cui deve farsi risalire la morte. Il co. 2 dispone che, ove non sia possibile stabilire l'**ora del decesso**, la morte si reputa avvenuta alla fine del giorno indicato.

62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

- La disposizione ribadisce il **carattere eccezionale e sussidiario** della dichiarazione di morte presunta di cui all'art. 60 rispetto alle ipotesi normali, nelle quali l'accertamento del decesso si è potuto effettuare (direttamente o indirettamente) da parte dell'ufficiale dello stato civile.

63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che otterranno l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

- V. *sub* art. 58.

64. Immissione nel possesso e inventario.

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni.

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60.

- La norma disciplina l'eventualità in cui non vi era stata l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, o comunque la dichiarazione di morte presunta era stata dichiarata nei casi previsti dall'art. 60. In tali circostanze, gli eredi hanno l'obbligo di predisporre l'**inventario**. Si tratta di una cautela volta a tutelare sia il soggetto presunto morto per l'eventualità che risulti ancora in vita, sia i suoi eredi che risultino non coincidenti con gli immessi (cfr. art. 66, co. 3).

65. Nuovo matrimonio del coniuge.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

- V. *sub* art. 58.

66. Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

• Gli effetti della pronuncia di morte presunta (v. *sub* art. 58) cessano **retroattivamente** in forza della sentenza che accerta il ritorno o, quantomeno, l'esistenza in vita della persona cui è stata dichiarata la morte presunta.

L'efficacia retroattiva è tuttavia temperata dalle situazioni giuridicamente rilevanti nel frattempo determinatesi (ad es., dagli atti dispositivi posti in essere dai presunti eredi o legatari) e dalla necessità di tutelare i **terzi in buona fede**.

67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

68. Nullità del nuovo matrimonio.

Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

• La norma regola gli effetti del **secondo matrimonio** nell'ipotesi in cui il presunto morto faccia ritorno o ne sia accertata l'esistenza in vita. In tal caso, piuttosto raro nella pratica, il

primo matrimonio si considera come se non fosse mai stato sciolto e conseguentemente il secondo diviene invalido per **carezza di libertà di stato** da parte del coniuge scomparso.

Capo III

**Delle ragioni eventuali che competono
alla persona di cui si ignora l'esistenza
o di cui è stata dichiarata la morte presunta**

69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

• Le norme del presente capo contengono previsioni a tutela degli interessi della persona di cui non si ha notizia. • La norma in esame esclude che i diritti nascenti in capo allo scomparso o all'assente (vale a dire quei

diritti che sorgerebbero in capo all'individuo *dopo* la sua scomparsa, a condizione dell'esistenza del titolare) possano essere **esercitati in suo nome** da coloro che ne hanno la rappresentanza.

70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentanza.

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.

• Diversamente da quanto previsto all'art. 69, la **successione**, cui sarebbe chiamata la persona scomparsa, è devoluta direttamente a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza dello scomparso. Pertanto, i chiamati alla successione **acquistano la proprietà**, e con essa il potere di disporre dei beni caduti in successione, alla stregua di eredi del *de cuius*.

71. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o della usucapione.

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

• La norma legittima lo scomparso o i suoi eredi all'esercizio dell'azione di **petizione** dell'eredità o di **altre azioni** a tutela dei diritti derivanti dalla successione *ex art. 70*.

72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta.

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni.

• Nella prospettiva dell'apertura della successione, la norma stabilisce una equiparazione tra la morte presunta e la morte naturale (cfr. *sub art. 58*).

73. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.

• La norma integra il disposto dell'art. 66; essa dispone sugli effetti patrimoniali connessi ad una successione (quando essa si apra dopo la dichiarazione di morte presunta) che si sia rivelata successivamente erronea per il ritorno della persona scomparsa o l'accertamento della sua esistenza in vita al momento dell'apertura della successione.

Titolo V DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITÀ

74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

• La parentela è il vincolo che unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona (**stipite**). Con la riforma della filiazione (l. n. 219/2012) e la completa equiparazione del figlio naturale al figlio legittimo, perde rilevanza il matrimonio mentre assume rilievo decisivo la consanguineità (**discendenza biologica**).

75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

• Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo di parentela, occorre considerare le **linee** e i **gradi**. La **linea retta** unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es., madre e figlio, nonno e nipote, ecc.); la **linea collaterale** unisce le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es., fratello e sorella, zio e nipote, ecc.). • Il rapporto di

parentela può riferirsi alla sola **linea materna** e a quella **paterna** o ad ambedue. A titolo esemplificativo, la parentela è bilaterale per i fratelli che hanno in comune entrambi i genitori (in tal caso, i fratelli si diranno **germani**); mentre è unilaterale se i fratelli sono legati da un vincolo semplice o dal lato del padre (**consanguinei**) o dal lato della madre (**uterini**).

76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

• Il grado di prossimità costituisce l'unità di misura dell'**intensità del rapporto di parentela**. • La norma in esame stabilisce il metodo con il quale si calcolano i gradi. I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite (ad

es., tra madre e figlio vi è parentela di primo grado; tra fratelli, parentela di secondo grado; tra cugini, parentela di quarto grado; e così via).

• Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (v. art. 77).

77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

• V. *sub* art. 76.

78. Affinità.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

• L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (ad es.,

sono affini il marito e la cognata, la suocera e la nuora, ecc.).

Titolo VI DEL MATRIMONIO

Capo I Della promessa di matrimonio

79. Effetti.

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

• La promessa di matrimonio è, secondo la dottrina, una **dichiarazione bilaterale** con cui due persone di sesso diverso si promettono reciprocamente di contrarre matrimonio (nel contesto sociale si identifica con il **fidan-**

zamento). La promessa non ha carattere vincolante, in virtù del principio fondamentale di **libertà delle parti** fino al momento di celebrazione delle nozze. Pertanto, se le parti avessero convenuto, ad es., il pagamento di

una penale per il caso di mancato adempimento, questa non sarà dovuta. • Conferma della **incoercibilità** della promessa è data dal fatto che la **restituzione dei doni** tra fidanzati

ex art. 80 (v. sub art. 80) non costituisce effetto giuridico della promessa, poiché l'obbligo restitutorio deriva non già dalla promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio.

80. Restituzione dei doni.

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

• Controversa è la nozione di **doni fatti a causa della promessa di matrimonio** (v. la distinzione tra donazioni obnuziali *sub art. 785* e liberalità d'uso *sub art. 770, co. 2*). Certamente sono tali, e dunque oggetto di restituzione, i c.d. **regali d'uso** tra fidanzati fatti sul presupposto che seguissero le nozze (donazioni di modico valore *ex art. 783*). • *Esempi*: sono ripetibili, in quanto doni, le **fotografie** scambiate tra fidanzati; gli **acquisti fatti da uno dei fidanzati con denaro dell'altro** (ad

es., oggetti domestici) non possono essere considerati doni e non sono quindi ripetibili, ma deve essere restituita la somma ricevuta; in caso di **acquisto di un bene con denaro proprio di ciascuno dei fidanzati**, si deve procedere alla vendita del bene e alla distribuzione del ricavato in proporzione al contributo di ciascuno. • La restituzione può essere chiesta a prescindere dai motivi della rottura degli sponsali (ad essa è quindi tenuto anche il promittente incolpevole).

81. Risarcimento dei danni.

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

• La norma disciplina l'ipotesi in cui una delle parti, fondandosi sulla serietà della promessa, abbia sostenuto spese o contratto debiti per costituire la nuova famiglia. Se la promessa è fatta in **forma scritta** (atto pubblico o scrittura privata), da una persona maggiorenne o dal minore emancipato (v. *sub art. 84*) o se risulta dalle pubblicazioni, il promittente è tenuto al risarcimento del danno allorché ricusi successivamente di contrarre le nozze o dia con la propria colpa giusto motivo al rifiuto dell'altro. • La forma scritta è richiesta **ad substantiam**. • **Danni**

risarcibili sono solo le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio; deve trattarsi di esborsi compiuti dopo la promessa e prima del recesso dell'altra parte (o della conoscenza del fatto colposo dell'altra parte che ha cagionato il recesso). • Per accedere alla tutela risarcitoria, è necessaria la sussistenza del **nesso eziologico** tra le spese fatte e le obbligazioni contratte, da un lato, e la promessa di matrimonio, dall'altro (ad es., è stato riscontrato il nesso di causa per le spese di preparazione alla cerimonia nuziale).

Capo II

Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

• Con il termine matrimonio si vuole indicare sia l'**atto** (le nozze) sia il **rapporto giuridico** che ne deriva in capo agli sposi. Il rapporto è sempre regolato dal diritto civile; mentre per l'atto esistono due tipi di regolamenti: il civile e il canonico. • Il matrimonio canonico, regolato, quanto alla disciplina dell'atto, dal diritto canonico, riceve effetti anche nell'ordinamento dello Stato in base agli accordi tra lo Stato e la Chiesa Cattolica (**matrimonio concordatario** o matrimonio canonico trascritto). • Affinché dal matrimonio canonico conseguano gli effetti civili occorrono, oltre alle **pubblicazioni** nella casa comunale, la **trascrizione dell'atto di matrimonio** nei registri dello stato civile. • Il

ministro celebrante, investito del potere di ricevere, al pari dell'ufficiale di stato civile, le dichiarazioni nell'atto di matrimonio, agisce non solo in ambito canonistico, ma anche in ambito civilistico e in qualità di **pubblico ufficiale**. • Le **sentenze di nullità del matrimonio religioso** pronunciate dall'autorità giurisdizionale ecclesiastica in base al diritto canonico possono diventare efficaci nell'ordinamento dello Stato previa **delibazione**. • Quanto al riferimento alle **leggi speciali** sulla materia, contenuto nella norma in esame, si v., in particolare, l'art. 8 dell'**Accordo di modificazione del Concordato Lateranense** del 1984, e gli artt. 5 ss. della l. n. 847/1929 (c.d. **legge matrimoniale**).

83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

• Le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono sottoposte ad un regime di **diritto comune** costituito dagli artt. 7-12 della l. n. 1159/1929, e dagli artt. 25-28 del r.d. n. 289/1930. • Sono sottratte all'applicazione di questa disciplina generale le confessioni reli-

giose che, ai sensi dell'art. 8, co. 3 della Cost., abbiano stipulato con lo Stato un'intesa che regoli, tra l'altro, il riconoscimento civile del matrimonio (ad es., e per tutte, l'intesa stipulata nel 1984 con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese).

Capo III

Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

Sezione I

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

84. Età.

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

• È possibile contrarre matrimonio con il raggiungimento della **maggiore età** (a pena della **nullità** insanabile **dell'atto**). La norma in esame prevede la possibilità che l'autorità giudiziaria ammetta al matrimonio, se ricorrono **gravi motivi**, il minore, purché egli abbia

compiuto almeno i sedici anni e ne venga accertata dal tribunale la **maturità psicofisica**. • L'istanza può essere presentata soltanto dal minore personalmente. • L'accertamento della maturità psicofisica concerne, tra l'altro, la capacità di discernimento, di comprensione e

di valutazione degli impegni materiali e morali che il matrimonio comporta. • Dato il **carattere eccezionale** dell'autorizzazione, il requisito dei gravi motivi va valutato in concreto, anche in relazione alla maturità psicofisica del sog-

getto (ad es. la seduzione e la gravidanza non sono di per sé sole sufficienti per ottenere la dispensa; né costituiscono gravi motivi la già avvenuta locazione e l'arredamento per il costituendo nucleo familiare).

85. Interdizione per infermità di mente.

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

• Non può contrarre validamente matrimonio l'interdetto per infermità di mente o la persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere e di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria (v. *sub* art. 120) (**incapacità naturale**). • L'interdetto perde la

capacità di contrarre matrimonio dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello del passaggio in giudicato. • Si noti che il matrimonio non è invece impedito dall'inabilitazione, né dall'interdizione legale.

86. Libertà di stato.

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.

• La norma dispone che non può contrarre (nuovo) matrimonio chi è legato dal vincolo di nozze precedenti. È invece possibile contrarre **nuovo matrimonio** solo se il precedente sia stato annullato o sia nullo ovvero il rapporto si sia sciolto per divorzio o per morte dell'altro coniuge. • Il requisito della libertà di stato è **inderogabile** e di **ordine pubblico**;

sussiste anche se il **matrimonio all'estero** del cittadino non è stato trascritto in Italia, poiché in tal caso la trascrizione non ha efficacia costitutiva del vincolo matrimoniale. • Da notare che l'art. 1, co. 32, l. n. 76/2016 ha introdotto il divieto di contrarre matrimonio anche per i soggetti vincolati da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione (1).

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, *legittimi o naturali*;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di *filiazione naturale*. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

(1) Le parole in corsivo sono state soppresse dall'art. 1 del d.lgs. 28/12/2013, n. 154.